

TI_GERICHTE 33.2000.78 vom 6. September 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-09-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_33.2000.78

FR: TI_GERICHTE 33.2000.78 du 6 septembre 2000

IT: TI_GERICHTE 33.2000.78 del 6 settembre 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 2

Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri: a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni di diritto ai sensi dell'articolo 2b lettera b; o b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente." Secondo le citate disposizioni i presupposti, cumulativi, per l'assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri sono il domicilio in Svizzera e la residenza effettiva per dieci anni in questo paese (RDAT II 1993 p. 186; RCC 1986 p. 430; RCC 1985 p. 133; ZAK 1982 p. 423 Werlen, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, p. 69). 2.3 Il presupposto del domicilio non è contestato nel caso in esame. Con residenza la giurisprudenza intende l'effettiva presenza transitoria in un luogo; la durata della stessa non ha invece importanza (Werlen, op. cit., p. 73 N 208). Nell'ambito in esame, il TFA ha già avuto modo di precisare che, il principio secondo cui gli stranieri possono pretendere la prestazione complementare soltanto se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera per dieci anni (a partire dal 1 gennaio 1998, in precedenza quindici), non può essere interpretato in senso letterale. Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all'ottenimento della prestazione complementare (cfr. STFA non pubbl. in re G. C. dello 11.12.95 p. 3). L'Alta Corte federale considera in particolare che, per determinare la durata di un soggiorno all'estero, che non interrompe il termine legale di dieci anni (termine di tolleranza), sono determinanti le disposizioni relative al diritto di assicurati stranieri a rendite straordinarie della AVS/AI, di cui alle relative convenzioni internazionali. La prestazione complementare e le rendite straordinarie perseguono infatti il medesimo scopo; entrambe inoltre sono indipendenti dal versamento di contributi. Di conseguenza appare adeguato definirne in modo uniforme le condizioni per l'erogazione (STFA non pubbl. in re G. C. dell'11.12.95 p. 3; DTF 110 V 170ss. =RCC

1985 p. 135; ZAK 1981 p. 142; Werlen, op. cit., p. 68/69; Carigiet, op. cit. p. 104). 2.4 Per quel che riguarda le rendite straordinarie, l'art. 10 del protocollo finale della Convenzione conclusa tra la Svizzera e l'Italia relativa alla sicurezza sociale (in vigore dal 1. settembre 1964, cfr. STFA inedita dell'11 dicembre 1995 in re G. C.) prevede che un cittadino italiano che lascia la Svizzera per un periodo che non supera tre mesi ogni anno non interrompe la residenza in Svizzera ai sensi dell'art. 7 lett. b e 8 lett. d della Convenzione. Secondo la giurisprudenza federale tuttavia anche un'assenza dalla Svizzera che supera la durata di tre mesi può essere considerata giustificata e quindi non interruzione, ad esempio in caso di malattia o per altre ragioni di forza maggiore (RCC 1985 p. 133; STFA 1969 p. 57ss; RCC 1981 p. 129; cfr. Werlen, op. cit. p. 74; Carigiet, op. cit., p. 105). Al riguardo, in una sentenza non pubblicata nella causa G.C. dell'11.12.1995, p. 4 il TFA, richiamando la sentenza pubblicata in DTF 110 V 173, ha avuto modo di precisare che " per non essere interruzione del periodo di dimora nella Svizzera un soggiorno all'estero di oltre tre mesi deve, almeno dal profilo dell'imprevedibilità e delle sue conseguenze, essere paragonabile a un caso di forza maggiore." Nel caso di impossibilità per un assicurato di essere trasportato in Svizzera in seguito a malattia, il TFA ha ad esempio ritenuto la residenza prolungata all'estero non interruzione della dimora (DTF 110 V 170ss). Il TFA ha però pure statuito che un trattamento medico che può essere eseguito in Svizzera, non giustifica un'assenza di durata superiore ai tre mesi (ZAK 1985 p. 134 consid. 2b). In tale evenienza è inoltre necessario che l'interessato, durante la sua assenza, abbia conservato il centro dei suoi interessi in Svizzera e che si possa di conseguenza ammettere che vi ritornerà non appena ne avrà l'occasione (cfr. RCC 1986 p. 431; Werlen, op. cit. p. 75). Alla luce della giurisprudenza succitata quindi, un'assenza dalla Svizzera che si prolunga oltre la durata ammissibile, se giustificata, non priva forzatamente il richiedente del suo diritto alla prestazione complementare. 2.5 Nel caso in esame la Cassa ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurato asserendo che egli risiede in Svizzera solo dal 25 novembre 1991 mentre in precedenza, perlomeno a partire dal 1988, risiedeva in Italia. L'assenza dalla Svizzera sarebbe quindi superiore a tre mesi e quindi interruzione della residenza di dieci anni. Dalla dichiarazione della Sezione dei permessi risulta che _____ ha risieduto in Svizzera con permesso B (di dimora) dal 25 novembre 1991 al 24 novembre 1996 e in seguito in base ad un permesso C (di domicilio). Per quanto riguarda i periodi precedenti l'Ufficio competente ha precisato che gli atti antecedenti al 1990 sono andati distrutti conformemente alla risoluzione del Consiglio di Stato del 31 marzo 1999. Dagli atti amministrativi risulta però che l'assicurato risiedeva in Svizzera perlomeno già dal 1983 e che è partito per l'Italia il 30 gennaio 1988. L'assenza in Italia superiore ai tre mesi non è del resto contestata. Alla luce della documentazione agli atti è quindi verosimile che l'assicurato ha risieduto all'estero per oltre tre anni. 2.6 L'assicurato giustifica l'assenza prolungata asserendo di aver dovuto accudire la madre malata, dopo la morte del padre. Richiamata la giurisprudenza citata al considerando 2.4, e rilevato che il TFA ha già avuto modo di negare l'esistenza di un caso di forza maggiore nei confronti di un assicurato che aveva motivato la sua assenza prolungata dalla Svizzera invocando le cure da prestare alla madre infortunata (STFA inedita del 5 gennaio 1995 in re L; e del'11 dicembre 1995 in re G. C.), l'assenza all'estero per i motivi indicati dall'assicurato non può che essere considerata interruzione della residenza in Svizzera. Infine il fatto che il diritto al domicilio dell'assicurato sia stato ripristinato dall'Ufficio competente, è irrilevante ai fini dell'esito della presente procedura. In effetti i due istituti sono differenti e danno diritto a pretese differenti. Per giustificare il diritto alla PC i presupposti del domicilio e della residenza ininterrotta devono del resto

essere adempiuti cumulativamente (consid. 2.3) Alla luce della suesposta giurisprudenza la decisione dell'amministrazione non può che essere confermata, in quanto conforme al diritto federale. Poiché l'assicurato risiede ininterrottamente in Svizzera dal 25 novembre 1991, egli potrà avvalersi della PC solo a partire dal novembre 2001.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.